



**COMUNE DI DOLO**

**Assessorato ai Servizi Sociali**

# **REGOLAMENTO IL SERVIZIO DI TRASPORTO**

CRITERI PER L'ACCESSO, L'ORGANIZZAZIONE ED EROGAZIONE DEGLI INTERVENTI

Approvato con delibera C.C. n. 44 del 06.06.06 – esecutivo il 19.07.06

## **INDICE**

- Art. 1 – FINALITÀ DEL SERVIZIO
- Art. 2 – OGGETTO DEL SERVIZIO
- Art. 3 – DESTINATARI DEL SERVIZIO
- Art. 4 – MODALITÀ DI ACCESSO AL SERVIZIO
- Art. 5 – EROGAZIONE DEL SERVIZIO
- Art. 6 – COMPARTECIPAZIONE AL COSTO DEL SERVIZIO
- Art. 7 – CRITERI DI PRECEDENZA
- Art. 8 – RAPPORTI CON LE ASSOCIAZIONI DI VOLONTARIATO
- Art. 9 – INFORMAZIONE ALL'UTENZA
- Art. 10 – ASSICURAZIONE
- Art. 11 – VIGENZA DEL REGOLAMENTO

\*\*\*\*\*

### **Art. 1 FINALITÀ DEL SERVIZIO**

Il servizio rientra tra gli interventi di natura socio-assistenziale organizzati dal Comune di Dolo al fine di consentire alle persone disabili, anziani o in situazioni di particolare necessità che non risultano in grado di servirsi dei normali mezzi pubblici, di raggiungere strutture a carattere assistenziale, educativo, formativo ovvero centri di cura a riabilitazione.

Tale servizio si ispira ai principi dell'art.26 comma 2, Legge n. 104 del 05.02.1992 per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone diversamente abili

### **Art. 2 OGGETTO DEL SERVIZIO**

Il trasporto sociale è un servizio utile a facilitare:

- L'accesso alle strutture sanitarie, assistenziali nonché riabilitative pubbliche o convenzionate, agli uffici ed alle sedi di pubblici servizi;
- La frequenza scolastica alla scuola dell'obbligo a giovani disabili o minori segnalati dai servizi sociali in condizioni di disagio sociale;
- Il raggiungimento di centri diurni a gestione diretta o convenzionata di anziani, minori o disabili.

Il trasporto sociale può essere richiesto anche dalla popolazione anziana e disabile in occasione delle elezioni, a garanzia del diritto di voto.

Il servizio di trasporto può essere effettuato sia in forma collettiva sia in forma individuale a seconda delle esigenze e della destinazione. Il trasporto si considera concluso con l'arrivo presso la struttura di destinazione o il domicilio.

### **Art. 3 DESTINATARI DEL SERVIZIO**

Possono usufruire del servizio di trasporto i residenti nel Comune di Dolo che siano anziani, disabili, minori o persone che, in via eccezionale, si trovino in situazione di bisogno essendo privi di idonea rete familiare e/o non possano utilizzare i mezzi pubblici.

### **Art. 4 MODALITÀ DI ACCESSO AL SERVIZIO**

Gli interessati possono richiedere il servizio presentandosi, nei giorni di apertura al pubblico o su appuntamento, presso l'Ufficio Servizi Sociali, compilando l'apposito modulo di richiesta già

predisposto dall'Ufficio, cui verrà allegata l'eventuale certificazione medico – specialistica e ogni altra informazione utile all'organizzazione tecnica del servizio. L'accesso al servizio può avvenire anche per iniziativa diretta del servizio sociale comunale.

L'Assistente Sociale predispone un piano di intervento che descrive le necessità e le motivazioni della richiesta ed il tipo di trasporto necessario, specificando orari e destinazione, che sarà soddisfatta compatibilmente alla disponibilità dei mezzi e degli operatori.

#### **Art. 5 EROGAZIONE DEL SERVIZIO**

L'Amministrazione Comunale garantisce, di norma, i trasporti nel seguente orario:

- Dalle 7.30 alle 13.30 dal lunedì al venerdì
- Dalle 14.00 alle 18.00 il martedì e il giovedì

Con l'utilizzo dei mezzi in dotazione al settore servizi sociali con il personale in servizio.

La scelta del mezzo da utilizzare per il singolo trasporto rimane ad esclusiva discrezione del servizio sociale in base alle disponibilità ed alle esigenze degli interessati.

#### **Art. 6 COMPARTECIPAZIONE AL COSTO DEL SERVIZIO**

Il beneficiario concorre al costo del servizio in base alla propria capacità economica. La capacità economica corrisponde al valore dell'Indicatore della Situazione Economica Equivalente del nucleo familiare a cui appartiene il destinatario del servizio, secondo quanto previsto dal vigente regolamento sull'I.S.E.E.. Possono inoltre essere valutati altri elementi per la definizione della compartecipazione al costo del servizio, in presenza di redditi di natura assistenziale o previdenziale non imponibili IRPEF.

Per mettere in relazione la compartecipazione con la capacità economica del nucleo del richiedente viene utilizzato quale criterio di concorso un criterio proporzionale, che permette una maggiore attenzione ad ogni singolo caso definendo una quota personalizzata.

La quota proporzionale di compartecipazione alla spesa (X) risulta dalla seguente formula:

$$X = \frac{\text{costo del servizio} \times \text{ISEE}}{\text{Soglia massima}}$$

Dove per

- *Costo del servizio* si intende la percentuale sul costo complessivo orario del servizio.
- *Soglia massima* si intende un valore ISEE oltre il quale la prestazione è resa col pagamento del costo orario massimo di compartecipazione.
- *ISEE*: corrisponde al valore ISEE dell'interessato.

La Giunta Comunale, nel rispetto dei criteri enunciati, definisce:

1. Il costo orario massimo di compartecipazione al servizio;
2. Il valore ISEE al di sotto del quale la prestazione è resa a titolo gratuito (soglia minima);
3. Il valore ISEE al di sopra del quale la prestazione è resa col pagamento del costo orario massimo di compartecipazione.
4. L'eventuale valutazione di altri elementi per la definizione della compartecipazione al costo del servizio, in presenza di redditi di natura assistenziale o previdenziale non imponibili IRPEF.

Tale modalità di compartecipazione permette alle persone di usufruire di un servizio qualificato e professionale a costi accessibili e proporzionati alla propria capacità economica.

L'Assistente Sociale referente, in accordo col Responsabile di Settore, in particolari situazioni e a seguito di istruttoria ha facoltà di valutare eventuali riduzioni o esenzioni dalla compartecipazione al costo del servizio. Di questo ne dà informazione all'Assessore competente.

Trattandosi di un intervento di servizio di assistenza domiciliare, le quote di contribuzione degli utenti non necessitano di essere riscontrate con fattura da parte dell'Amministrazione Comunale ai sensi del DPR 633/72.

#### **Art. 7 CRITERI DI PRECEDENZA**

Nel caso in cui vi fossero più richieste di trasporto rispetto alla disponibilità dei servizi comunali, si procede, da parte del servizio sociale, in base alle seguenti priorità:

1. Segnalazione dei servizi sanitari a supporto della domanda;
2. Rete familiare parziale e/o inesistente;
3. Necessità di automezzi attrezzati;
4. Casi sociali segnalati dal servizio sociale comunale.

In caso di analoghe situazioni verrà privilegiato il richiedente in godimento di un reddito inferiore.

Qualora il piano di trasporti predisposto dal servizio escluda, per motivi organizzativi, alcune richieste, sarà cura dell'Assistente Sociale segnalare tali nominativi ai gruppi di volontariato locale che collaborano con l'Amministrazione Comunale.

In ogni caso non vengono trasportate persone che necessitano di barella o di automezzo tipo ambulanza. Le persone parzialmente autosufficienti o i minori disabili dovranno essere accompagnati da una persona di fiducia che dovrà garantire la necessaria assistenza anche durante la salita e/o la discesa dall'automezzo.

#### **Art. 8 RAPPORTI CON LE ASSOCIAZIONI DI VOLONTARIATO**

L'Amministrazione Comunale, attraverso apposite convenzioni, definisce i rapporti di collaborazione con le Associazioni di volontariato locale che forniscono supporto al servizio di trasporto sociale.

Le persone che utilizzano le prestazioni di trasporto garantite dalle associazioni contribuiscono con le medesime modalità di cui al precedente art.6.

#### **Art. 9 INFORMAZIONE ALL'UTENZA**

Il richiedente del servizio prende visione del presente regolamento ai fini della totale accettazione delle condizioni in esso previste.

#### **Art. 10 ASSICURAZIONE**

Le persone trasportate sono coperte da apposita assicurazione stipulata dall'Amministrazione Comunale per gli automezzi di proprietà.

#### **Art. 11 VIGENZA DEL REGOLAMENTO**

Il presente Regolamento entra in vigore successivamente alla sua pubblicazione.